ASPETTI CONTABILI e FISCALI dell'«IMPAIRMENT TEST» sull'AVVIAMENTO

Analisi degli aspetti contabili e fiscali dell'«impairment test» sull'avviamento anche in base a quanto riformulato dal decreto «anti-crisi».

di **Antonio Chirico** * ed **Emanuele Rossi** **

In ambito Ias/Ifrs, a differenza di quanto avviene nel Codice civile, viene conferita particolare enfasi alle **modalità** di **determinazione** delle **perdite durevoli** di valore delle attività iscritte in bilancio.

La normativa nazionale, al punto 3, co. 1, art. 2426, Codice civile, si limita a prevedere che, l'**immobilizzazione** che alla **data** di **chiusura** dell'**esercizio**, risulti durevolmente di **valore inferiore** al **costo**, storico o di produzione, debba **essere svalutata**; salvo poi essere rivalutata, ove vengano meno i presupposti che hanno legittimato l'iscrizione al **minor valore** in **bilancio**.

La cripticità della norma, motiva il **ricorso** alla **consultazione** dei **principi contabili nazionali**. In particolare, il principio contabile Oic 11 – *«finalità e postulati»*, afferma che *«assunto il costo come criterio base, i corretti principi contabili relativi alle singole poste di bilancio stabiliranno i casi ed i modi con cui il costo va rettificato o sostituito per tenere conto della diminuita funzionalità (...) e dei mutamenti di valore di situazioni speciali...o per investimenti di particolare natura (...) che gli stessi principi contabili identificheranno e definiranno»*. Il *modus operandi* dello *standard setter* nazionale, è stato quello di fornire i **criteri applicativi**, **validi** ai fini dell'**iscrizione** dell'attività secondo il **minor valore** di **carattere durevole**, all'interno di ciascun principio contabile. Ad esempio, nel principio contabile Oic 20 – *«titoli e partecipazioni»*, viene fornita una dettagliata indagine da seguire, ai fini dell'**individuazione** della **svalutazione** di carattere **durevole** dei **titoli**, la quale non si riduce al mero riscontro di *«un improvviso e generalizzato ribasso del valore di mercato degli stessi»*.

La **prassi nazionale**, quindi, prevede un'indagine diversificata per ciascun principio contabile; una dettagliata informativa volta, in particolare, a sopperire alla **eccessiva sinteticità** della **norma** di carattere generale, di cui al punto 3, art. 2426, c.c.

In ambito Ias/Ifrs, invece, è stata prevista l'emanazione di un **apposito principio contabile**, a disciplina delle riduzioni di valore di carattere durevole: lo Ias 36.

Tale principio, va applicato ai fini della **contabilizzazione** delle **riduzioni durevoli** *(1)* di valore di tutte le attività, ad eccezione di quelle che prevedono specifiche disposizioni di rilevazione e valutazione (ad es. *Ias 2 Rimanenze*, *Ias 11 commesse a lungo termine, ecc...)* ed adotta quale regola generale, quella dell'*impairment test*: ovverosia l'**individuazione** della **perdita durevole** di valore, mediante raffronto tra valore contabile dell'attività, e rispettivo **valore recuperabile**.

Recentemente l'Oic ha emanato una bozza per commenti, ad oggetto una guida operativa ai fini dell'applicazione dell'***impairment test*** sull'**avviamento**. *(2)* Prendendo spunto da tale documento, dopo aver evidenziato gli aspetti contabili legati alla **perdita** di **valore** dell'**avviamento**, ne verranno esaminati soprattutto i riflessi fiscali, alla luce delle modifiche di carattere strutturale, portate sia dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), che dal D.L. 28 novembre 2008, n. 185 conv. con modif. con L. 29 gennaio 2009, n. 2.

---

* *professore associato di Ragioneria generale ed applicata presso la Facoltà di Economia dell'Università degli studi di Roma «*Tor Vergata*».*
** *dottore commercialista e revisore contabile in Albano Laziale (RM) – componente della commissione diritto societario dell'Odcec di Roma.*

*(1) Ci preme sottolineare che lo Ias 36 si intitola «*Impairment test*» e nell'intero documento non è possibile rinvenire riferimento alcuno alla «*durevolezza*» delle perdite di valore. Si ritiene quindi errata la traduzione italiana del Regolamento europeo che ha recepito tale Ias nei termini di «*perdita durevole*» di valore.*

(2) Cfr. *Oic – Impairment e avviamento – Bozza per consultazione, disponibile sul sito www.fondazioneoic.it.*

«IMPAIRMENT TEST»

Ai sensi del par. 9, Ias 36, *(3)* un'impresa deve **valutare** ad **ogni data** di riferimento del bilancio, se vi sono **indicazioni** che un'**attività** abbia subito **riduzioni durevoli** di **valore**. Le indicazioni in questione, possono essere desunte sia da fattori interni, che esterni all'impresa.

Sono **fattori esterni**:

- **significative riduzione** di **valore** di **mercato** dei **beni**, superiori a quelle legate al normale ciclo economico degli stessi;
- **significativi cambiamenti** con **effetto negativo**, legati all'ambiente tecnologico e al tessuto economico e normativo in cui opera l'impresa;
- **incremento significativo** dei **tassi** d'**interesse**, il quale può influenzare il tasso di sconto, valido ai fini del calcolo del valore d'uso dell'attività;
- **valore contabile** del **patrimonio netto**, superiore alla capitalizzazione di mercato.

Dall'altra sono **fattori interni**, indicatori del verificarsi di una perdita di carattere durevole i seguenti:

- **obsolescenza** e danno fisico dell'attività, ove non coperto da garanzia assicurativa;
- **presunti cambiamenti** di destinazione del bene, ad effetto negativo (es. dismissione anticipata di un cespite);
- ***performance*** del **bene**, inferiori a quanto precedentemente congetturato.

Ove l'operatore, alla **data** di **redazione** del **bilancio**, si accorga che in riferimento ad una determinata attività, si sia verificata una o più delle circostanze di cui sopra, dovrà procedere a **verificare** l'**esistenza** o meno della **perdita durevole** di **valore**. I **fattori discriminanti** visti in precedenza, infatti, sono solo indicatori, dell'**eventuale esistenza** della **perdita**. Costituiscono solamente il primo *step*, valido ai fini della svalutazione dell'attività non corrente: il prologo dell'instaurazione di un più complesso e **determinato processo conoscitivo**.

Verificata l'**esistenza** del **fattore allarmante** (es. obbligata dismissione anticipata del bene), l'operatore dovrà così procedere a verificare la **reale esistenza** della **perdita** di carattere durevole, sottoponendo l'attività ad *impairment test*.

L'*impairment test* consiste nel raffrontare il **valore contabile** dell'**attività**, con il **valore recuperabile** della stessa. Quest'ultimo, rappresentato dal maggiore tra:

- ***fair value*** dell'**attività**, al netto dei costi di transazione;
- **valore** d'**uso** della **singola attività**, o della *cash generating unit* (di seguito, Cgu) cui questa appartiene. *(4)*

In linea generale quindi, ciascuna attività, alla data di **chiusura** dell'**esercizio**, necessita il riscontro di quei **fattori** che **presumono** l'**esistenza** di una **perdita** di **carattere durevole**. Solo una volta riscontrati tali fattori, l'operatore di bilancio procede all'applicazione del *test* di *impairment*.

Ai sensi del par. 10, Ias 36, però, ci sono determinati tipi di attività, che indipendentemente dal fatto che vi siano **indicazioni** di **perdite durevoli** di **valore**, devono essere sottoposte annualmente ad *impairment test*. Queste sono:

- le **attività immateriali** avente una **vita utile indefinita**;
- le **attività immateriali non ancora disponibili** per l'**uso**;
- l'**avviamento** derivante dall'**aggregazione** d'**imprese**.

La necessità del *test* di *impairment* periodico, risiede nella circostanza che tali attività, essendo per **natura non facilmente quantificabili** e **soggette** ad **apprezzamenti soggettivi** da parte dell'operatore di bilancio, vanno opportunamente monitorate, verificando che il **valore iscritto** nell'**attivo** di **bilancio**, sia effettivo e non frutto di congetture prive di fondamento.

Nel presente lavoro ci si soffermerà, in particolare, sulle riduzioni di valore dell'avviamento imputabili ad *impairment* *(5)* (*loss impairment*), e sulla rilevanza fiscale delle stesse, alla luce delle norme contenute nel testo unico delle imposte sui redditi (di seguito, Tuir).

Aspetti contabili dell'«impairment test» sull'avviamento

Alla luce degli Ias/Ifrs, gli aspetti contabili dell'av-

---

(3) Ai sensi del par. 2, lo Ias 36 va applicato ai fini dell'individuazione di eventuali perdite di valore di tutte le attività; ad eccezione di quelle disciplinate da specifici principi contabili, quali:
a) rimanenze (Ias 2);
b) attività derivanti da commesse a lungo termine (Ias 11);
c) attività fiscali differite (Ias 12);
d) attività derivanti da benefici ai dipendenti (Ias 19);
e) attività finanziarie disciplinate dallo Ias 39;
f) investimenti immobiliari valutati al fair value *(Ias 40);*
g) attività biologiche connesse all'attività agricola valutate al fair value *(Ias 41);*
h) costi di acquisizione differiti derivanti dalla stipulazione di contratti assicurativi (Ifrs 4);
i) attività non correnti classificate come possedute per la vendita (Ifrs 5).
(4) Tali concetti, verranno meglio chiariti nel prosieguo del presente lavoro.
(5) Si rammenta, infatti, che le variazioni positive (reversal of impairment) *non sono prese in considerazione dai principi contabili internazionali in quanto la rivalutazione dell'avviamento si sostanzierebbe nel riconoscimento di un avviamento interno o originario, non derivato da acquisizioni esterne che, come detto, non è contabilizzabile. In argomento si consulti lo Ias 38, par. 48.*

viamento si presentano fortemente interrelati alle problematiche relative alla **determinazione** del **valore netto contabile** delle **Cgu**. *(6)*
L'avviamento, infatti, non è in grado, se isolatamente considerato, di generare flussi di cassa. Esso può solo essere considerato congiuntamente al **complesso** di **beni** da cui **sinergicamente emerge**. Pertanto, se contabilizzato in bilancio sulla base di operazioni di acquisizione esterne, **esso dovrebbe essere attribuito** alle **singole Cgu** per **determinare** il **valore contabile** delle **stesse**. *(7)*
Le Cgu possono essere di dimensioni ridotte – e a queste non viene allocato l'avviamento – che contengono altri beni (*assets*) ovvero di **dimensioni maggiori** che **comprendono** le **prime** e alle quali può **allocarsi** l'**avviamento**. In proposito, lo Ias 36 stabilisce che debbano essere sottoposte ad *impairment test* prima le Cgu più piccole e solo successivamente quelle di maggiori dimensioni alle quali si riferisce l'avviamento.

Compiute queste allocazioni, si procederà al *test* comparando il valore recuperabile della Cgu con il suo **valore netto contabile**.
Per quanto attiene alla determinazione del valore recuperabile della Cgu (il più alto tra *value in use* e *fair value* al netto dei costi di vendita *(8)*) valgono le seguenti precisazioni. Se esso è **più basso** del **valore netto contabile**, allora si dovrà effettuare una **svalutazione attribuendola *in primis*** all'**avviamento**, se presente, fino a **concorrenza** del suo **intero valore netto contabile**. Se, dopo la **svalutazione** dell'**avviamento** (sempre qualora esistente) residuasse un'ulteriore **quota** della **svalutazione complessiva** della Cgu, allora questa dovrà essere attribuita *pro quota* agli altri *asset* in **proporzione** ai rispettivi **valori contabili**. *(9)*
Qualora il valore recuperabile della Cgu fosse maggiore del suo **valore netto contabile** non si porrebbero **problematiche** di **svalutazione**.
Si ritiene opportuno presentare il seguente esempio al fine di chiarire le precedenti affermazioni.

Esempio n. 1

Si supponga che un'impresa abbia imputato un avviamento presente in bilancio per 200 ad una Cgu contenente anche beni di tipo A e B per un valore contabile pari, rispettivamente, a 800 e 400. Il valore netto contabile della Cgu è pari alla somma del valore contabile dei tre *asset*, 1.400. Si supponga che il valore recuperabile sia pari a 1.140. Si dovrà pertanto svalutare la Cgu di 260 (1.400 – 1.140). La svalutazione di 260 comporterà dapprima l'intera eliminazione dell'avviamento (pari a 200); la parte residua (260 – 200 = 60), sarà attribuita ai beni A e B in relazione al loro valore contabile pari a 1.200 (800 + 400). Ai beni di tipo A si attribuirà una svalutazione pari a 40 [(800/1200) x 60], mentre i beni di tipo B saranno svalutati per 20 [(400/1200) x 60].
Le scritture contabili per le svalutazioni, ipotizzando per l'avviamento, al pari degli altri *intangibles*, il metodo di ammortamento in conto o diretto, e per i beni materiali quello fuori conto o indiretto, saranno del tipo:

Scritture contabili			
Svalutazione avviamento (ce)	a	Avviamento (sp)	200
Avviamento			
Svalutazione beni «A» (ce)	a	F.do ammort.to beni «A»	40
Per i beni tipo A			
Svalutazione beni «B» (ce)	a	F.do ammort.to beni «B»	20
Per i beni tipo B			

Altra problematica rilevante attiene la **possibilità** di **allocare convenientemente** l'**avviamento**. Nell'esempio sopra proposto, infatti, si è considerato già allocato ad una Cgu l'avviamento.
L'**ottimale allocazione** dell'**avviamento** dovrebbe rispettare l'effettiva capacità di remunerare, attraverso i flussi attesi della Cgu, il valore dell'*asset* stesso. Se **vengono utilizzati** criteri che non considerano questo requisito, si rischia un'allocazione scorretta che potrebbe condurre alla successiva rilevazione di *loss impairment* che **non sono** di **pertinenza** dell'**unità generatrice** di **flussi finanziari** in **oggetto**.
In argomento, lo **Ias 36** richiede che l'**avviamento acquisito** nell'ambito di una **aggregazione** di **imprese**

(6) Lo Ias 36 definisce la Cgu come il più piccolo gruppo di beni identificabile che genera flussi di cassa positivi largamente indipendenti rispetto agli altri beni o gruppi di beni.
(7) Sulla base delle disposizioni dello Ias 38 l'attribuzione dell'avviamento ad una Cgu e la sottoposizione a impairment *deve essere fatta ogni anno, così come previsto per le immobilizzazioni a vita utile indefinita.*
(8) Il concetto di value in use *corrisponde al «*nostro*» valore di realizzo indiretto, ossia al valore di un investimento recuperabile tramite l'utilizzo interno di quel bene nei processi produttivi. Secondo lo Ias 36 deve essere determinato tramite l'attualizzazione dei flussi di cassa che il bene genererà in futuro.*
(9) Le perdite per loss impairment *devono essere allocate alle attività costituenti la Cgu seguendo le rigide prescrizioni dello Ias 36, par. 104.*

sia allocato su **basi ragionevoli** e **coerenti** ad ogni unità generatrice di **flussi finanziari** dell'**acquirente** o **gruppi** di **unità generatrici** di **flussi finanziari** che si prevede possano **beneficiare** delle **sinergie** dell'aggregazione, a prescindere dal fatto che altre **attività** o **passività** dell'**impresa** acquisita siano assegnate a tali **unità** o **gruppi** di **unità**. *(10)*

Qualsiasi unità o gruppo di unità a cui l'avviamento è allocato deve:

a) **rappresentare** il **livello minimo** all'**interno** dell'impresa al quale l'avviamento è attribuito per finalità proprie del controllo di gestione;
b) **non avere dimensioni maggiori** del segmento (primario o secondario) dell'impresa individuato sulla base dell'Ifrs 8 – «*Settori operativi*».

Quando l'avviamento può essere allocato alle Cgu sulla base di criteri razionali, la verifica di *impairment* viene condotta secondo il *bottom-up test*. La **verifica consiste** nel **confrontare**, come l'esempio proposto ha evidenziato, il **valore contabile** della Cgu (comprensivo dell'avviamento) con il suo **valore recuperabile**.

Se l'impresa non può allocare l'avviamento su basi ragionevoli dovrà eseguirsi anche un *bottom up test*. In tal caso è **necessario**:

a) **confrontare** il **valore contabile** della Cgu, escludendo l'avviamento, con il suo valore recuperabile e determinare eventuali riduzioni di valore;
b) **identificare** la più **piccola** Cgu o gruppo di Cgu che include la Cgu anzidetta alla quale l'avviamento può essere allocato con certezza;
c) **confrontare** il **valore recuperabile** della nuova Cgu o gruppo di Cgu con il valore contabile della stessa (incluso l'avviamento) e determinare l'eventuale perdita di valore.

L'esempio che segue può aiutare a comprendere le modalità di svolgimento della verifica secondo il *bottom up* e *top down test* in presenza di avviamento. Si omettono, per semplicità, le rilevazioni contabili.

Esempio n. 2

Al termine dell'esercizio *n* l'impresa Beta acquisisce il 100% di Alfa pagando un prezzo pari a 2.000. L'impresa Alfa acquisita è formata da tre Cgu.

Prezzo pagato per acquisizione Alfa		2.000
***Fair value* delle Cgu:**		
Cgu 1	850	
Cgu 2	500	
Cgu 3	400	1.750
Avviamento acquisito		250

Al termine dell'esercizio n+2 si sono verificati eventi tali da lasciare presagire una perdita di valore della Cgu1. Il suo valore recuperabile ammonta a 975. Il valore recuperabile stimato di Alfa è pari 2.400. I valori contabili alla fine dell'esercizio n+2 per le 3 Cgu sono pari rispettivamente a 900 per la Cgu1, a 700 per la Cgu2 e 625 per la Cgu3. L'avviamento:

- ipotesi a) può essere allocato su base ragionevole, dimostrabile e coerente.
- ipotesi b) non può essere allocato su base ragionevole, dimostrabile e coerente.

Ipotesi a)

Alla data di acquisizione Alfa, l'impresa acquirente Beta considera il *fair value* una base di allocazione ragionevole dell'avviamento tra le tre Cgu.

Allocazione dell'avviamento

	Cgu1	Cgu2	Cgu3	Totali
Fair value	850	500	400	1.750
In %	48,57	28,57	22,86	100
Valore contabile al termine dell'esercizio n+2	900	700	625	2.225
Allocaz. avviamento alle Cgu *(11)*	121,43	71,43	57,14	250
Valore contabile dopo allocaz. avviamento	1.021,43	771,43	682,14	2.475

– *continua* –

(10) Cfr. *Ias 36, par. 80.*
(11) L'allocazione dell'avviamento a ciascuna Cgu avviene sulla base delle percentuali di composizione calcolate sulla base dei fair value *alla data di acquisizione.*

– segue – Esempio n. 2

Ora l'impresa Beta può confrontare il valore recuperabile della Cgu1 con il suo valore contabile dopo l'allocazione dell'avviamento. In tal caso:

Perdite di valore	
Valore contabile Cgu1 dopo allocazione avviamento	1.021,43
– Valore recuperabile	975,00
Perdita di valore	46,43

Ipotesi b)

L'impresa acquirente Beta, applicando il *bottom up test*, confronta il valore recuperabile della Cgu1 con il suo valore contabile (escluso, ovviamente, l'avviamento).

Perdite di valore	
Valore contabile Cgu1	900
– Valore recuperabile	975
Perdita di valore	0

In tal modo Beta non rileva alcun *loss impairment* essendo il valore recuperabile maggiore del valore contabile della Cgu1.
Poiché l'avviamento non può essere allocato Beta applica anche il **top down test** confrontando il valore contabile di Alfa considerata nel complesso con il suo valore recuperabile. L'impresa Alfa è infatti la Cgu più piccola che include la Cgu1, alla quale il valore contabile dell'avviamento può essere allocato con ragionevolezza. Beta rileva in tal modo una perdita per 75 che viene interamente condotta a diminuzione del valore dell'avviamento.
La tabella seguente illustra il procedimento seguito nell'esempio proposto.

Valore contabile

	Cgu1	**Cgu2**	**Cgu3**	**Avviamento**	**Alfa**
Valore contabile	900	700	625	250	2.475
***Loss impairment* (*bottom up test*)**	0	–	–	–	0
Valore contabile (*dopo bottom up test*)	900	700	625	250	2.475
Valore recuperabile					2.400
***Loss impairmet* (*top down test*)**					75

Aspetti fiscali

Come visto in precedenza, l'**avviamento**, quale **attività immateriale** a **vita utile indefinita**, non è soggetta ad ammortamento, bensì ad *impairment test* periodico. Occorre quindi vedere quale **trattamento fiscale riservare**, all'eventuale componente negativo di reddito transitato a conto economico, a titolo di svalutazione.
Ai sensi del co. 3, art. 103, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 [CFF ⊙ 5203], le **quote** di **ammortamento** stanziate sull'avviamento, sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore cui è iscritto l'**avviamento** in **bilancio**. Ancora, prosegue il co. 4, i soggetti Ias/Ifrs possono dedurre il costo sostenuto per l'avviamento, nei limiti di cui al precedente co. 3, anche se non hanno fatto **transitare** a **conto economico** alcuna **svalutazione**.
Due le precisazioni, riguardo al disposto normativo di cui all'art. 103, Tuir. La prima riguarda la nozione di «**costo sostenuto**», sottesa ai principi contabili internazionali.
Ai sensi dello Ias 38 – «*Attività immateriali*», l'avviamento può essere iscritto in bilancio, solamente se acquisito a titolo oneroso, non potendosi mai **iscrivere** quello **auto generato** dall'**impresa** (cd. avviamento originario). *(12)* Sulla scorta di ciò, è **ammessa** l'**iscrizione** in **bilancio** del solo avviamento «pagato» in occasione di aggregazioni aziendali. In proposito, ai sensi del par. 24, Ifrs 3 – «*Business combination*», l'**avviamento iscrivibile** corrisponderà all'**eccedenza** del **costo sostenuto** da parte dell'**ac-**

(12) In tal senso dispone anche la normativa nazionale di cui all'art. 2426, c.c., co. 1, punto 6).
(13) L'Ifrs 3 dispone che in un'aggregazione aziendale, per prima cosa debba essere individuato il soggetto acquirente, ovvero colui il quale a seguito dell'operazione ottiene il controllo delle altre entità o attività aziendali aggreganti. Una volta individuato il soggetto acquirente, occorre determinare il costo dell'aggregazione, allocando lo stesso alle attività e passività, anche potenziali, acquisite/assunte a seguito dell'aggregazione.

quirente, *(13)* rispetto al *fair value* delle attività acquisite e alle passività, anche potenziali, assunte a seguito dell'aggregazione. *(14)* Pur rilevando che un'approfondita disamina del principio contabile Ifrs 3 non rientra nell'economia del presente scritto, ci preme evidenziare la **natura residuale** dell'**avviamento**, quale eccedenza del costo sostenuto dal soggetto acquirente, rispetto al valore corrente degli *assets* acquisiti e delle passività assunte a seguito dell'aggregazione. *(15)*

La **seconda osservazione**, riguarda la possibile deduzione dell'avviamento, anche in via extracontabile. Questa rappresenta una delle rare deroghe al principio di derivazione **rafforzata** del reddito, introdotta per i soggetti Ias/Ifrs, per effetto della legge Finanziaria 2008. Come noto, per mezzo dell'art. 1, co. 58, lett. a), L. 244/2007 (legge Finanziaria 2007), il Legislatore fiscale ha aggiunto all'art. 83, Tuir [CFF ❷ 5183], il seguente inciso: «*Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili*». Tale **modifica**, che **produce effetti** a **decorrere** dal **periodo** d'**imposta successivo** a quello in corso al **31 dicembre 2007**, comporta nella maggior parte dei casi, *(16)* la rilevanza anche in termini fiscali delle scelte contabili adottate da parte del soggetto *ias adopter*. L'aver fatto **dipendere** l'**imponibile fiscale** dalle **risultanze contabili** e l'aver impedito al contempo la possibilità di **dedurre** in via **extracontabile** sia gli **ammortamenti** che le **altre rettifiche** di **valore**, *(17)* rischiava però di penalizzare fortemente i soggetti Ias/Ifrs, riguardo la deduzione del costo sostenuto per i marchi d'impresa e per l'avviamento. Ciò in quanto **tali tipi** di **attività**, **non** essendo **soggette** ad **ammortamento**, non avrebbero mai **generato** i **componenti negativi** di **reddito**, necessari ai fini dell'esercizio del diritto alla deduzione; almeno fino a quando non si fosse **riscontrata** la **perdita durevole** di **valore**, per mezzo del *test* di *impairment*. Nel qual caso la perdita da valutazione, transitando a conto economico, avrebbe ottemperato al principio di derivazione diretta, richiesto dal novellato art. 83, Tuir.

Ecco allora la necessaria modifica dell'art. 103, Tuir, per mezzo della quale, anche se **nessun componente negativo** da ***impairment*** **transita** a **conto economico**, viene salvaguardato il diritto alla deduzione del costo, mediante transito del ***«diciottesimo»*** **direttamente** in **dichiarazione**.

A seconda che la svalutazione dell'avviamento venga fatta o meno transitare a conto economico, si possono verificare due casi:

- la **svalutazione transitata** a **conto economico**, è inferiore al *quantum* deducibile *ex* art. 103, Tuir. Nel qual caso, il resto potrà essere legittimamente dedotto in dichiarazione, mediante apposita variazione in diminuzione;
- la **svalutazione** è **superiore**, al **limite** posto dall'art. 103, Tuir. Nel qual caso, si rende necessaria una ripresa a tassazione in dichiarazione, per il *quantum* eccedente.

Finora, si è argomentato genericamente di rilevanza fiscale dell'*impairment test* sull'avviamento, limitandosi a rilevare come il concetto di avviamento in questione sia quello derivato e non quello originario.

Ai fini della disamina che qui interessa occorre altresì considerare il **tipo** di **aggregazione aziendale effettuata**, che deve **permettere** l'**emersione** di **valori fiscalmente rilevanti**, sia in capo al soggetto acquirente, che al soggetto acquisito. Laddove, in caso contrario, non trova luogo la **regola** del «**diciottesimo**», essendo **temporaneamente indeducibile**, l'intera eventuale svalutazione fatta transitare a conto economico, a seguito del *test* di *impairment*. *(18)*

Riguardo la problematica evidenziata, quattro sono le tipologie di aggregazione aziendale più comuni:

- **cessione** diretta dell'azienda;
- **fusione** tra aziende;
- **scissione** di aziende o di singoli rami;
- **conferimento** d'azienda o di singolo ramo.

Mentre la prima tipologia produce effetti fiscalmente rilevanti sia in capo al soggetto cedente, che in capo al cessionario, in quanto ad una plusvalenza tassata in capo al primo, corrisponde l'emersione di plusvalori deducibili in capo al secondo, così non è per le altre tre.

A seguito della riforma fiscale del 2003, *(19)* infatti,

---

(14) Sempre a patto che dall'avviamento pagato, derivino benefici economici futuri. A riguardo cfr. *par. 17, dello Ias 38.*

(15) In tal senso il concetto di avviamento tende ad essere presentato come «sovrapprezzo di avviamento». *In proposito, l'Ifrs 3 al par. 52 lo definisce come* «il pagamento effettuato dall'acquirente in previsione di benefici economici futuri derivanti da attività che non possono essere identificate individualmente e rilevate separatamente». *Esiste anche un'altra nozione di avviamento da taluni definito "plusvalore di avviamento" che si determina come differenza tra il valore del capitale economico di un'impresa e il suo capitale netto rivalutato. A ben vedere, tale seconda nozione di avviamento coincide con l'avviamento originario o internamente generato che non può essere utilizzato nella formazione del bilancio in quanto prescinde dal prezzo effettivamente pagato per l'acquisto dell'impresa.*

(16) Gli esatti confini del principio di «derivazione rafforzata» *sono contenuti nel decreto ministeriale di cui al co. 60, art. 1, L. 244/2007* [CFF ❷ 6195]. *D.M. 1° aprile 2009, n. 48.*

(17) A seguito dell'abrogazione del co. 6, art. 109, Tuir, che disciplinava la facoltà di deduzione extra contabile di alcuni componenti negativi di reddito (tra i quali l'ammortamento) tramite l'apposito quadro EC del Modello Unico.

(18) In tal caso andranno stanziate in bilancio le imposte differite attive, verificati i requisiti di cui al principio contabile Ias 12 – imposte sul reddito.

(19) D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 [CFF ❷ 6000].

sia la **fusione**, che la **scissione** ed il **conferimento** d'azienda, sono **divenuti neutrali** da un punto di vista fiscale. A dire il vero, fino al **periodo** d'**imposta** in corso al 31 dicembre 2007, riguardo il **conferimento** d'azienda o di singolo ramo, si poteva **scegliere** la via del **realizzo** o quella della **neutralità**. Possibilità venuta meno, con l'entrata in vigore dell'art. 1, co. 46, lett. c), L. 244/2007, per mezzo del quale è stato riformulato il contenuto dell'art. 175, Tuir [CFF ⊙ 5275], consentendo il **realizzo** «**controllato**», *(20)* solo in caso di **conferimento** di **partecipazioni** di **controllo** o di **collegamento**.

La **neutralità fiscale** delle **operazioni straordinarie** (si badi bene, diverse dalla cessione diretta), comporta che i **plusvalori emersi** in sede di **aggregazione**, siano **temporaneamente indeducibili**, fino al realizzo del bene, o del gruppo di attività, cui gli stessi differenziali si riferiscono. Come accennato in precedenza, a **nulla rilevano** i **limiti quantitativi** di **deducibilità** contenuti nel Tuir, fra cui quelli di cui all'art. 103 in materia di avviamento, fino a quando il costo sostenuto iscritto nell'attivo di bilancio rimane fiscalmente irrilevante.

Nel corso del tempo, il Legislatore fiscale ha scelto di **mantenere** la **neutralità fiscale** in capo ai **soggetti** ***danti causa*** in **operazioni** di **aggregazione aziendale**, introducendo altresì alcune possibilità di **riconoscimento**, relativamente ai **plusvalori** emersi nei **bilanci** dei soggetti aventi causa nelle medesime operazioni. Ci riferiamo, in particolare, al neo introdotto co. 2-ter, art. 176, Tuir [CFF ⊙ 5276], il quale **consente**, mediante **pagamento** di un'**imposta sostitutiva** a scaglioni, il **riconoscimento** dei **plusvalori emersi** nei **bilanci** dei soggetti ***aventi causa*** in **operazioni** di **conferimento** d'azienda, o di singolo ramo.

In sostanza, al **soggetto conferitario** viene data la **possibilità** di **riconoscere** i **plusvalori** emersi a seguito dell'aggregazione, tramite opzione, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o, al più tardi, in quella del periodo d'imposta successivo, per l'**applicazione**, in tutto o in parte, sui **maggiori valori iscritti** in **bilancio** agli **elementi** dell'**attivo** costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva (dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive) con aliquote differenziate. *(21)* Il **riconoscimento** dei **maggiori valori** avviene, ai **fini** dell'**ammortamento**, sin dal periodo d'imposta nel quale l'opzione viene esercitata, con l'avvertenza, però, che da tale regime di favore si decade allorquando il realizzo dei beni rivalutati avvenga anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione.

Per mezzo dell'art. 1, co. 46, lett. a) e b), L. 244/2007, l'agevolazione di cui al co. 2-ter, art. 176, Tuir, può essere **applicata** anche da parte delle società **incorporanti** o **risultanti** da una **fusione**, ovvero **beneficiarie** di una **scissione**.

Mediante opzione per l'imposta sostitutiva, in breve, il soggetto avente causa ottiene valori fiscalmente riconosciuti, sui quali poter **esercitare** il **diritto** alla **deduzione**, nei limiti dettati dal Tuir.

Sempre in riferimento al riconoscimento dei plusvalori relativi all'avviamento, è intervenuto recentemente il co. 10, art. 15, D.L. 185/2008 [CFF ⊙ 6219d], introducendo una sorta di **variante**, al **riallineamento** *ex* co. 2-ter, art. 176, Tuir. Sulla base di tale modifica, è ora possibile **abbassare** il **periodo** di **ammortamento fiscalmente consentito** riguardo all'**avviamento**, ai marchi d'impresa e alle altre immobilizzazioni immateriali, portando lo stesso ad un **minimo** di **9 anni**; a tal fine, è necessario pagare in unica soluzione, l'imposta sostitutiva di cui al co. 2-ter, art. 176, Tuir, nella **misura massima** del **16%**.

Ricapitolando, le modalità da seguire, ai fini del riconoscimento fiscale del plusvalore relativo all'avviamento, sono sostanzialmente due, entrambi a pagamento: *(22)*

- **regime** dell'**imposta sostitutiva** a scaglioni *ex* co. 2-ter, art. 176 Tuir. Come riportato al co. 8, art. 1, D.M. 25 luglio 2008 [CFF ⊙ 6214], il **versamento** avviene **obbligatoriamente** in **tre rate annuali** (30% la prima, 40% la seconda e 30% la terza): la prima, entro il termine per il versamento del saldo dell'imposta sul reddito e dell'Irap, relativo al periodo d'imposta dell'operazione di conferimento, ovvero, in caso di opzione ritardata o reiterata, a quello successivo; la seconda e la terza, **maggiorate** degli **interessi** nella misura del **2,5% annuali**, entro il termine di versamento del saldo dei redditi

(20) Ai sensi del co. 1, art. 175, Tuir, il valore di realizzo dipende dalle scelte contabili adottate dal soggetto conferente e da quello conferitario. O meglio, costituirà valore di realizzo, il maggiore tra quello dato alle partecipazioni ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente, ovvero, se superiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario.

(21) In particolare: aliquota del 12% sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di € 5 milioni, del 14% sulla parte dei maggiori valori che eccede € 5 milioni e fino ad € 10 milioni e del 16% sulla parte dei maggiori valori che eccede € 10 milioni.

(22) In verità, con specifico riferimento all'avviamento emerso a seguito di aggregazioni aziendali concluse negli anni 2007 e 2008, vi è anche una possibilità di riconoscimento a titolo gratuito. In particolare, per mezzo dei co. 242-249, art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 [CFF ⊙ 6145], *è stato introdotto il riconoscimento fiscale dei plusvalori emersi a seguito di operazioni di fusione, scissione e conferimento d'azienda effettuate nel corso degli anni 2007 e 2008, quando riconducibili all'avviamento ed al maggior valore dei beni strumentali materiali e immateriali provenienti dal soggetto dante causa. Il riconoscimento è consentito, nei limiti di cinque milioni di euro, a condizione che nei due anni precedenti l'effettuazione dell'operazione, i soggetti partecipanti all'aggregazione siano risultati operativi e non legati da alcun rapporto partecipativo. Ancora, l'agevolazione è subordinata alla presentazione di un interpello preventivo all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 11, L. 27 luglio 2000, n. 212* [CFF ⊙ 7120m].

e dell'Irap relativi al primo e al secondo, ovvero al secondo o al terzo periodo successivi a quello dell'operazione;

- **imposta sostitutiva** nella **misura massima** del **16%**, da versare in unica soluzione, entro il versamento delle imposte a saldo dovute, per il periodo d'imposta nel corso del quale si è conclusa l'operazione.

Al fine di capire la convenienza fra l'una e l'altra modalità, non si può non considerare la variabile tempo. Come rilevato dalla stampa specializzata, *(23)* se ci si fermasse a **considerare** la **sola imposta sostitutiva** pagata ai fini del **riallineamento**, appare **conveniente** sicuramente la via del **riallineamento** *ex* co. 2-ter, art. 176, in quanto il **beneficio fiscale** è **maggiore**, in conseguenza di un'aliquota d'imposta (12%) inferiore a quella prevista dall'art. 15, D.L. 185/2008 (16%). Ove si consideri anche la variabile tempo, invece, da un **punto** di **vista finanziario** le **due modalità** di **riallineamento** sono praticamente **equivalenti**, visto che il maggior esborso sostenuto con il pagamento dell'imposta sostitutiva nella misura massima, viene compensato dalla riduzione alla metà del processo di ammortamento fiscalmente consentito (da 18 a 9 anni).

Data l'equipollenza delle due misure, si ritiene opportuno meditare in ordine alla scelta più conveniente in sede di **pianificazione tributaria** e **finanziaria**.

---

(23) In argomento cfr. *L. Miele,* «Avviamento riallineato a due vie», *ne* Il Sole 24 Ore *del 9 febbraio 2009; C. Ceradini,* «Il riallineamento taglia i tempi», *ne* Il Sole 24 Ore *del 16 febbraio 2009.*

SistemaFRIZZERA

NOVITÀ

STRUMENTI e SOLUZIONI
del SISTEMA FRIZZERA

Novità 2009 della collana del "Sistema Frizzera", il volume e in particolare il **CD-Rom allegato** contengono oltre **30 applicazioni di frequente utilizzo** da parte dei professionisti in materia fiscale, contabile e societaria.
Gli applicativi, di semplice ed immediato utilizzo, consentono il calcolo, in ambito fiscale, di **acconti d'imposta**, ammortamenti, **deducibilità interessi passivi**, contributi, regime dei contribuenti minimi, **leasing**, spese di manutenzione e **spese di rappresentanza**, ravvedimento operoso, ratei e risconti per contabilità semplificate.
Dal punto di vista contabile, "Strumenti e soluzioni" consente la conversione dei bilanci in valuta, il "break even point" e la "break even analysis", il **"business plan"** di un'impresa, la **valutazione d'azienda**.
Completa, infine, il volume un ricco **Formulario di atti e verbali societari**, immediatamente personalizzabili.

Pagg. 200 + Cd-Rom – € 55,00

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.
Trova quella più vicina all'indirizzo www.librerie.ilsole24ore.com

GRUPPO 24 ORE
La cultura dei fatti